

Il diritto internazionale del mare e lo sfruttamento delle risorse

10.2.1 Le varie zone marittime e la loro evoluzione

Il regime della ricerca e dello sfruttamento delle risorse marine varia a seconda delle zone marittime in cui tali risorse si trovino e delle risorse di cui si tratti.

Le zone marittime sono zone di mare, o di fondo marino, per le quali il diritto internazionale indica, da una parte, i limiti spaziali e, dall'altra, quali sono in esse i diritti e gli obblighi dei vari Stati. Il catalogo delle zone marittime definite dal diritto internazionale ha subito una notevole evoluzione. Mentre il diritto tradizionale, in vigore fino circa alla metà del XX secolo, conosceva solo due zone, l'alto mare, caratterizzato dalla libertà, e il mare territoriale, caratterizzato dalla sovranità dello Stato costiero, il diritto oggi considera un numero più elevato di zone caratterizzate da varie combinazioni tra libertà di tutti gli Stati e poteri dello Stato costiero.

Alla definizione delle zone oggi riconosciute si è giunti in due tappe, corrispondenti a due successivi esercizi di codificazione del diritto del mare a opera delle Nazioni Unite. La prima tappa, corrispondente ai lavori della Commissione del diritto internazionale e della Prima e Seconda Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (Ginevra 1958 e 1960), si è articolata nelle quattro Convenzioni di Ginevra sul Diritto del Mare del 1958, entrate in vigore tra il 1963 e il 1966. La seconda, corrispondente ai lavori della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (1973-1982), è culminata con l'apertura alla firma, il 10 dicembre 1982, della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (la Convenzione del 1982), entrata in vigore il 16 novembre 1994 e nell'ottobre 2006 vincolante per 151 Stati e per la Comunità Europea, ma non ancora per gli Stati Uniti. L'alto numero di ratifiche ottenuto e l'indubbio impatto esercitato dalla Convenzione del 1982, anche prima della sua entrata in vigore, sulla pratica degli Stati, compresi quelli che non ne sono ancora divenuti

parte, giustifica la conclusione che la Convenzione può essere considerata un riflesso del diritto consuetudinario in vigore. Ciò naturalmente non vale per quanto riguarda le istituzioni create in base a essa e per i meccanismi di soluzione delle controversie, e può essere contestato, per talune disposizioni specifiche o di dettaglio, fornendo la prova del loro carattere solo pattizio.

Le zone marittime oggi esistenti, alla luce della Convenzione del 1982, si misurano tutte a partire dalla linea di base. Tale linea corrisponde alla linea di bassa marea, ma può essere semplificata, in caso di coste frastagliate o lungo le quali si trovi una frangia di isole, tracciando linee di base diritte, che non devono però deviare dalla direzione generale della costa. Linee diritte possono tracciarsi anche a chiusura di baie, purché queste presentino certe caratteristiche di forma e di ampiezza (la loro bocca non può superare le 24 miglia marine). Deroghe a questi requisiti sono ammesse solo nel caso di baie *storiche*, la cui definizione resta incerta. Le acque all'interno delle linee di base si dicono *interne* e sono soggette alla piena sovranità dello Stato costiero.

Partendo dalla linea di base, le zone marittime oggi sono sette:

Mare territoriale. L'ampiezza massima è stabilita in 12 miglia entro cui lo Stato costiero esercita la sua sovranità. Tale sovranità trova un limite nel diritto di passaggio inoffensivo riconosciuto alle navi di tutti gli Stati e nei più incisivi diritti di passaggio (in transito o inoffensivo non soggetto a sospensione) previsti per le acque territoriali comprese in uno stretto internazionale.

Zona contigua. Può estendersi fino a 24 miglia dalla linea di base, entro cui lo Stato costiero può esercitare poteri di polizia in materia doganale, fiscale, sanitaria e di immigrazione, oltre che (secondo una innovativa disposizione della Convenzione del 1982) in materia di rimozione di oggetti storici e archeologici.

Acque arcipelagiche. Si tratta di un'altra novità della Convenzione del 1982, che gli Stati costituiti

esclusivamente da isole possono, sussistendo determinati requisiti, istituire all'interno di una linea di base arcipelagica che congiunge le isole più esterne dell'arcipelago. In tali acque vige la sovranità dello Stato costiero cosiddetto *Stato arcipelagico*, cui fanno eccezione un diritto di passaggio inoffensivo e un diritto di passaggio arcipelagico, simile al diritto di passaggio in transito negli stretti, ma limitato a determinate vie di circolazione da istituire col concorso dell'Organizzazione Marittima Internazionale (OMI).

Zona economica esclusiva. Tale zona, che gli Stati possono istituire con apposita proclamazione, si può estendere fino a un massimo di 200 miglia dalla linea di base e comprende sia il fondo marino sia la colonna d'acqua. Si tratta forse della più grande innovazione della Convenzione del 1982. Lo Stato costiero vi esercita diritti sovrani in materia di esplorazione, conservazione e gestione delle risorse naturali, viventi e non viventi, e in materia di altri usi economici del mare (come la produzione di energia dall'acqua, dal vento e dalle correnti). Lo Stato costiero vi esercita anche la sua giurisdizione in materia di isole artificiali, installazioni, ricerca scientifica, protezione e preservazione dell'ambiente. Gli altri Stati possono però esercitare nella zona economica esclusiva le libertà dell'alto mare: di navigazione, di sorvolo, di posa di cavi e gli altri usi legittimi collegati all'uso di navi, di cavi e condotte.

Piattaforma continentale. Questa zona marittima, codificata per la prima volta nella apposita Convenzione di Ginevra del 1958, non richiede specifica proclamazione o effettiva occupazione da parte dello Stato costiero. Essa comprende il suolo e sottosuolo marino al di là del limite del mare territoriale. Mentre secondo la Convenzione di Ginevra il suo limite esterno era determinato, alternativamente, dalla isobata dei 200 m o dal limite di sfruttabilità delle risorse, la Convenzione del 1982 prevede che la piattaforma continentale di ogni Stato costiero si estenda fino a 200 miglia dalla linea di base, oppure fino al bordo esterno del margine continentale qualora questo superi le 200 miglia. In tal caso un meccanismo complesso (v. oltre) è previsto per consentire allo Stato costiero di determinare in modo opponibile a tutti il limite esterno della sua piattaforma. Sulla piattaforma continentale lo Stato costiero esercita diritti sovrani ai fini della esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali e le norme a essa relative si applicano al fondo della zona economica. L'istituto della piattaforma continentale continua a trovare applicazione, anche in presenza del più recente istituto della zona economica esclusiva, sia nell'ipotesi in cui uno Stato costiero non abbia proclamato una zona economica esclusiva (come avviene, in particolare, almeno per la maggioranza degli Stati, nel Mediterraneo), sia nei casi in cui la piattaforma continentale si estenda oltre il limite delle 200 miglia.

Alto mare. Si tratta della zona marittima al di là dei limiti della giurisdizione nazionale, in cui vige il principio della libertà, che ciascuno Stato esercita per mezzo delle navi battenti la sua bandiera, e che trova un limite solo nel dovuto rispetto dell'esercizio delle libertà degli altri Stati, oltre che in poche ipotesi in cui si ammette l'interferenza sulle navi battenti bandiera straniera (a livello generale, casi di pirateria, di trasmissioni non autorizzate e di esercizio del diritto di inseguimento; a livello convenzionale, in tema di pesca e di contrabbando di droga). Per quanto riguarda la colonna d'acqua, l'alto mare si estende a partire dal limite esterno della zona economica esclusiva o (ove questa non sia stata istituita) dal limite esterno del mare territoriale, con l'avvertenza che talune libertà dell'alto mare, come si è detto, si applicano anche alla zona economica. Per quanto riguarda il fondo marino, l'alto mare si estende al di là dei limiti esterni della piattaforma continentale, tenendo peraltro conto del fatto che il fondo dell'alto mare è l'Area internazionale dei fondi marini.

Area internazionale dei fondi marini (Area). Essa comprende il fondo marino e il suo sottosuolo al di là dei limiti della giurisdizione nazionale. L'Area e le sue risorse sono dichiarati dalla Convenzione del 1982 «patrimonio comune dell'umanità». In essa vige un regime di sfruttamento delle risorse minerarie disciplinato in via esclusiva dalla Convenzione (v. oltre).

Zone marittime diverse da quelle previste dalla Convenzione vengono talora istituite dagli Stati. La loro liceità rispetto agli obblighi convenzionali e al diritto consuetudinario va valutata non tanto in base alla denominazione che viene loro data, quanto alla loro estensione e ai diritti che in esse sono rivendicati. Sono pertanto compatibili con la Convenzione le zone di pesca o di protezione ambientale comprese nel limite di 200 miglia, perché vi si rivendicano diritti compresi tra quelli riconosciuti allo Stato costiero nella zona economica esclusiva che in ipotesi non viene proclamata. Viceversa, i vari casi ancora esistenti di mare territoriale eccedente le 12 miglia, la zona di difesa di 50 miglia proclamata dalla Corea del Nord, la zona doganale di 250 km istituita dalla Guinea, non possono ritenersi compatibili con il diritto internazionale vigente.

10.2.2 Le risorse marine nell'ottica della Convenzione sul Diritto del Mare del 1982 e delle altre norme internazionali

La Convenzione del 1982 non dà una definizione generale di risorse né contiene un elenco esauriente delle risorse di cui si occupa. Tuttavia, dall'esame di varie sue disposizioni, emergono alcune indicazioni utili.

Innanzitutto, la Convenzione si occupa di risorse *naturali*, escludendo quindi quelle che naturali non sono (tra le quali oggetti storici e archeologici e relitti, cui si riferiscono disposizioni apposite, pur lacunose). Alle risorse naturali si riferiscono sia l'art. 56, relativo alla zona economica esclusiva, sia l'art. 246, relativo alla ricerca scientifica nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale. Essi menzionano le risorse naturali *viventi* (secondo la versione inglese, o *biologiche* secondo la versione francese) e quelle *non viventi* o *non biologiche*. Sulla base di questa distinzione si possono menzionare altre disposizioni.

Le risorse viventi

Per quanto attiene alle risorse viventi, le pur numerose norme in materia di pesca non specificano quali siano quelle cui esse si applicano. Le norme sulla pesca sono formulate avendo ben presenti le specie ittiche, ma senza escludere altre specie. A particolari specie ittiche e non ittiche si riferiscono gli artt. 63-67, i quali menzionano, senza darne precise definizioni, specie aventi caratteristiche peculiari e che si muovono sia nella zona economica sia in alto mare. Vengono invece definite le *specie sedentarie*, cui si applica il regime della piattaforma continentale e non quello della pesca. Gli organismi appartenenti a tali specie «nello stadio in cui possono essere sfruttati, sono o immobili sul fondo marino o al di sotto di esso o sono incapaci di muoversi eccetto in contatto fisico costante col fondo marino o il sottosuolo» (art. 77, che riprende la Convenzione di Ginevra del 1958 sulla piattaforma continentale). L'accordo del 5 dicembre 1995 relativo agli *Straddling Stocks* (specie che vivono a cavallo tra la zona economica e l'alto mare) e alle specie altamente migratorie, in vigore dall'11 dicembre 2001, include nella nozione di *pesci* i molluschi e i crostacei eccetto quelli appartenenti alle specie sedentarie come definite all'art. 77 della Convenzione del 1982 (art. 1).

Nuove risorse biologiche marine, di cui la comunità internazionale sta cominciando a discutere, sono organismi, da microrganismi a organismi di notevoli dimensioni, che prosperano soprattutto in prossimità di soffioni idrotermali (*hydrothermal vents*), i quali si manifestano a grandi profondità sui fondi marini. Questi organismi hanno caratteristiche tali da poter sopravvivere in condizioni estreme e rendono lo studio dei loro meccanismi genetici di grande interesse anche in vista di applicazioni pratiche, in particolare nella farmacologia. La bioprospezione in mare, considerata quale attività volta al reperimento di tali risorse in vista del loro sfruttamento, è una nuova attività priva di regolamentazione e di difficile inquadramento nelle norme esistenti. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, decidendo nel 2004 la costituzione di un gruppo di lavoro per lo studio della conservazione e l'uso sostenibile della

biodiversità marina al di là delle zone di giurisdizione nazionale, sembra avere avviato un processo di grande rilevanza.

Le risorse non viventi

Riguardo alle risorse non viventi, l'art. 77 della Convenzione del 1982, relativo alla piattaforma continentale, afferma che le risorse naturali, sulla esplorazione e lo sfruttamento delle quali sono previsti diritti sovrani dello Stato costiero, comprendono (oltre alle ricordate specie sedentarie) le risorse minerali e altre risorse non viventi del fondo marino e del suo sottosuolo. Benché non nominate, le risorse in idrocarburi, il cui sfruttamento si trova storicamente all'origine dell'affermazione dei diritti degli Stati costieri sulla piattaforma continentale, sono comprese tra le risorse non viventi. Un esempio di altre risorse non viventi della piattaforma continentale potrebbe consistere nel differenziale di temperatura tra il fondo marino e il sottosuolo, differenziale che, come del resto quello tra acque superficiali e profonde, consente la produzione di energia elettrica. Similmente, l'art. 56, a proposito della zona economica esclusiva, parla di attività per lo sfruttamento economico della zona, come la produzione di energia dall'acqua, dalle correnti e dal vento.

Sempre in tema di risorse non viventi, la parte XI della Convenzione, relativa all'Area internazionale dei fondi marini, afferma, all'art. 133, che, ai fini di tale parte, il termine *risorse* «significa tutte le risorse minerali solide, liquide o gassose *in situ* nell'Area sul fondo marino o al di sotto di esso, ivi compresi i noduli polimetallici», e che a tali «risorse, una volta estratte dall'Area, ci si riferisce col termine minerali». I *noduli polimetallici* sono definiti nel Regolamento per la prospezione e l'esplorazione a essi relative nell'Area, adottato dall'Autorità Internazionale dei Fondi Marini il 13 luglio 2000. Secondo l'art. 1, par. 3, d, l'espressione «noduli polimetallici designa una delle risorse dell'Area consistente in qualsiasi deposito o concrezione di noduli, sulla superficie degli alti fondi marini o di poco sotto tale superficie, contenenti manganese, nickel, cobalto e rame». La Convenzione del 1982 menziona anche «risorse [minerali, alla luce della definizione già ricordata] diverse dai noduli polimetallici» come possibile oggetto di futura regolamentazione (art. 162, par. 2, o). I solfuri polimetallici e le croste di ferromanganese ricche in cobalto sono il primo esempio di tali risorse oggetto di attenzione nell'ambito dell'Autorità. A seguito di una iniziativa assunta dalla Federazione Russa nel 1998, la Commissione Tecnica e Giuridica dell'Autorità ha completato nel 2004 un progetto preliminare di regolamento per la prospezione e l'esplorazione di tali risorse.

Altre risorse naturali non viventi di notevole potenziale e su cui la comunità internazionale comincia appena a discutere sono gli idrati di metano, combinazione

di metano e acqua che somiglia al ghiaccio e che imprigiona un'immensa quantità di energia. L'estrazione di tali idrati presenta notevoli difficoltà e fa sorgere problemi di protezione dell'ambiente. Una regolamentazione specifica a essi relativa non è ancora stata formulata a livello nazionale (ove si trovino sulla piattaforma continentale) o dell'Autorità Internazionale dei Fondi Marini (quando si trovino su tali fondi). Pare, comunque, difficile dubitare che essi costituiranno una delle risorse su cui si appunterà in futuro l'attenzione della comunità internazionale.

10.2.3 Limiti esterni e delimitazione delle zone sotto giurisdizione nazionale

Premessa indispensabile dello studio del regime giuridico della ricerca e sfruttamento delle risorse in zone sotto giurisdizione nazionale è la determinazione dei limiti di tali zone. Ci si riferisce al mare territoriale, alla zona economica esclusiva e alla piattaforma continentale. I limiti da determinare sono quelli verso l'esterno (interni alla zona economica o alla piattaforma continentale per il mare territoriale e all'alto mare per queste ultime zone) o rispetto agli Stati le cui coste siano adiacenti o, quando manchi lo spazio per la massima estensione verso l'esterno, fronteggianti.

Per quanto riguarda i limiti esterni, l'ampiezza massima del mare territoriale è fissata dalla Convenzione del 1982 in 12 miglia marine. È questa la misura adottata dalla massima parte degli Stati costieri, anche se permangono alcuni casi di Stati che hanno stabilito per l'insieme, o per parte, delle loro coste, misure minori (3 o 6 miglia). Non è dubbia la liceità di tali misure, mentre vanno ritenuti incompatibili mari territoriali di più di 12 miglia marine, di cui tuttora esiste qualche esempio. Il limite esterno della zona economica esclusiva è fissato in 200 miglia marine, come pure quello della piattaforma continentale qualora il bordo esterno del margine continentale non si estenda al di là di tale limite.

La determinazione del limite esterno della piattaforma continentale, ove il bordo esterno del margine continentale si trovi al di là della linea delle 200 miglia, è oggetto delle complesse disposizioni dell'art. 76 della Convenzione del 1982, integrato dall'allegato II, relativo alla Commissione per i Limiti della Piattaforma Continentale (v. oltre). Definito il margine continentale come «il prolungamento sommerso della massa terrestre dello Stato costiero consistente nel fondo marino e nel suo sottosuolo, nella scarpata (*slope*) e nel pendio (*rise*) continentali», l'art. 76 prevede due metodi alternativi di determinazione del limite esterno ai fini dell'esercizio dei diritti sovrani dello Stato costiero: tracciando una linea

che congiunga i punti più esterni in cui lo spessore delle rocce sedimentarie è almeno l'1% della distanza minima tra tali punti e il piede della scarpata continentale; tracciando una linea congiungente punti fissi a non più di 60 miglia dal piede della scarpata continentale. La posizione del suddetto piede corrisponderà, salvo prova contraria, al punto di maggior cambio del gradiente alla base della scarpata. Vi è però un limite che entrambi i metodi non possono superare: esso consiste, alternativamente, in una linea tracciata a 350 miglia marine dalla linea di base, o in una linea tracciata a 100 miglia dalla isobata dei 2.500 metri (salva la situazione in cui esistano peculiarità del fondo marino).

La complessità e l'onerosità delle ricerche necessarie per ottenere i dati che consentono a uno Stato di suffragare la propria pretesa relativa a una piattaforma continentale eccedente le 200 miglia sono evidenti, come è evidente l'esigenza dei terzi Stati di potere contare sulla affidabilità dei suddetti dati. La Convenzione prevede, pertanto, che lo Stato costiero sottoponga i dati a un organismo tecnico indipendente, la Commissione per i Limiti della Piattaforma Continentale, che gli fornirà assistenza e formulerà raccomandazioni circa la determinazione del limite esterno della piattaforma continentale. Anche se lo Stato costiero stabilisce tale limite secondo le sue procedure interne, se il limite è stabilito in base alle raccomandazioni della Commissione esso «sarà definitivo e obbligatorio». Con tale espressione si intende che non sarà suscettibile di modificazione e che lo Stato costiero sarà tenuto a rispettarlo. Sembrerebbe anche che esso comporti l'opponibilità agli Stati terzi. La Commissione, costituita da 18 membri eletti dalla Riunione degli Stati parte alla Convenzione del 1982, è stata costituita nel 1997. Essa si è dotata di regole di procedura e di altre regolamentazioni, ivi comprese le linee guida scientifiche e tecniche miranti ad assistere gli Stati costieri nella sottoposizione delle loro domande. Alla fine del 2006 erano già state presentate domande della Federazione Russa, del Brasile, dell'Australia, dell'Irlanda, della Nuova Zelanda, della Norvegia e, congiuntamente, di Francia, Spagna e Regno Unito, mentre si annunciano, entro il 2009, quelle di altri Stati. Le domande già presentate hanno suscitato obiezioni da parte di altri Stati, tra cui gli Stati Uniti; peraltro, non essendo tale paese parte alla Convenzione del 1982, la posizione da esso assunta ha suscitato, a sua volta, perplessità.

Ovviamente il meccanismo della Commissione, per il suo carattere istituzionale, non ha, né può avere, natura consuetudinaria. Ciò farà sorgere una delicata problematica qualora gli Stati Uniti determinino unilateralmente i limiti esterni della propria piattaforma continentale, anche seguendo i criteri della Convenzione, prima di avervi aderito. Si può ritenere, tuttavia, che, almeno nelle sue linee generali, la definizione del limite esterno della piattaforma continentale data dalla Convenzione del 1982 sia

oggi acquisita al diritto consuetudinario. In proposito, giova ricordare che, nel periodo intercorrente tra l'apertura alla firma e l'entrata in vigore della Convenzione (1982-1994), alcuni Stati (Cile, Ecuador, Islanda) proclamarono limiti esterni alla propria piattaforma continentale ispirandosi alle regole della Convenzione e che le obiezioni sollevate da alcuni Stati riguardarono il modo, e non il principio, di tale applicazione.

Per quanto riguarda la delimitazione delle zone marittime tra Stati le cui coste sono adiacenti o si fronteggiano, l'importanza di determinare chiaramente la linea di confine è evidente ai fini dello sfruttamento delle risorse. In particolare, per quanto attiene alle risorse minerarie, le compagnie petrolifere sono restie a impegnarsi con investimenti in zone marittime contestate. Alcuni sostengono esservi, anzi, una regola consuetudinaria che proibisce lo sfruttamento unilaterale di tali zone.

In molti casi gli Stati interessati provvedono alla delimitazione delle zone marittime mediante accordi. Anche le norme generali in materia (gli artt. 15, 74 e 83 della Convenzione del 1982, relativi rispettivamente al mare territoriale, alla zona economica esclusiva e alla piattaforma continentale) danno la priorità agli accordi raggiunti dalle parti. Nella pratica tali accordi sono numerosi: se ne contano un paio di centinaia, anche se molte sono le delimitazioni ancora da effettuare. Nel determinare il confine delle loro zone marittime per via di accordo, gli Stati sono, ovviamente, liberi e possono tenere conto delle più varie considerazioni, attinenti specificamente alle zone marittime e anche ad altri aspetti delle loro relazioni. Un esame degli accordi effettivamente stipulati indica peraltro che un ruolo importante è rivestito dalla linea mediana o di equidistanza tra le coste. Tale linea costituisce in molti casi il punto di partenza dei negoziatori, rispetto al quale vengono poi concordate correzioni per tenere conto di particolarità specialmente geografiche (per es., la presenza di isole), ma anche attinenti alla presenza di risorse minerarie o di banchi di pesca.

Negli accordi si trovano spesso soluzioni particolari quando si rinviengano depositi di idrocarburi o banchi di pesca a cavallo della linea di confine. Si può così prevedere lo sfruttamento in comune, lo sfruttamento a opera di una parte, ma riservando una certa percentuale del prodotto o dei profitti all'altra, ecc., ciò costituendo talora una *zona di sviluppo* in comune, che può essere attraversata dalla linea di confine: così, per es., l'accordo tra Arabia Saudita e Kuwait sulla partizione della *zona neutrale* del 7 luglio 1965; la Convenzione tra Francia e Spagna relativa alla delimitazione della piattaforma continentale nel Golfo di Biscaglia del 29 gennaio 1974; l'accordo tra Norvegia e Regno Unito per lo sfruttamento del deposito di Frigg del 10 maggio 1976.

In mancanza di accordo, per quanto attiene al mare territoriale, la Convenzione del 1982, riprendendo quella

del 1958, prevede l'applicazione della linea di equidistanza, salvo che circostanze speciali o titoli storici giustificino una diversa delimitazione (art. 15). Una regola equivalente si trovava, a proposito della piattaforma continentale, nell'art. 6 della Convenzione di Ginevra sulla piattaforma continentale. La Convenzione del 1982, nelle due identiche norme sopra citate degli artt. 74 e 83, omette invece ogni riferimento alla equidistanza e dispone che la delimitazione si effettuerà «per mezzo di accordo sulla base del diritto internazionale, secondo il riferimento dell'art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, in modo da ottenere una equa soluzione». Letteralmente, tale regola sembra costituire solo una direttiva che gli Stati dovrebbero seguire nella stipulazione di accordi di delimitazione. In considerazione della libertà di cui godono gli Stati nel concludere i loro accordi, il suo contenuto vincolante sembra minimo se non nel senso dell'obbligo di negoziare in buona fede, obbligo già sottolineato, alla luce del diritto consuetudinario, dalla Corte Internazionale di Giustizia nelle sentenze del 1969 sulla piattaforma continentale del Mare del Nord. Si ritiene, peraltro, che la norma valga anche quando la determinazione del confine marittimo sia affidata a un giudice o a un arbitro. L'idea che le delimitazioni vadano effettuate secondo equi principi era del resto stata enunciata già nel 1969 dalla Corte Internazionale di Giustizia nelle citate sentenze, in cui si era negato il valore consuetudinario dell'equidistanza, pur ammettendosi che essa si potesse usare insieme o in alternativa ad altri metodi, a seconda delle aree. Tale sentenza ebbe indubbia influenza sulla formulazione degli artt. 74 e 83 della Convenzione del 1982.

Nella ricerca di equi principi in base a norme di diritto internazionale di incerta esistenza, i giudici e gli arbitri internazionali finiscono col godere di notevole discrezionalità, accentuata dalla diversità delle circostanze che fa di ogni delimitazione un caso unico. La giurisprudenza successiva alla sentenza del 1969 è venuta, comunque, elaborando dei criteri in base a cui ricercare la soluzione equa. Essa ha così dato rilievo all'idea della proporzionalità tra la lunghezza delle coste rilevanti (la cui determinazione peraltro è tutt'altro che pacifica) e l'estensione delle aree marine che vengono assegnate all'uno e all'altro Stato, e ha poi ritenuto di tenere conto di determinate particolarità geografiche. Così, la forma concava della costa del Mare del Nord l'ha indotta a correggere la linea di equidistanza la cui applicazione avrebbe riservato una porzione troppo esigua di piattaforma continentale alla Germania, stretta tra le proiezioni delle coste dei Paesi Bassi e della Danimarca. Così, ancora, in più casi la giurisprudenza ha ritenuto di conferire un valore ridotto (o nessun valore, come fece la Corte Internazionale di Giustizia nella discussa sentenza del 1982 tra Libia e Tunisia rispetto alla pur importante isola tunisina di Gerba) alle isole situate vicino alla costa di uno

Stato. Intorno a isole di uno Stato situate in prossimità della costa dell'altro, cioè dalla parte sbagliata della linea di equidistanza tra le coste principali, la giurisprudenza ha disegnato delle enclave o delle semi-enclave di solito di ampiezza ridotta. Così è avvenuto nella sentenza arbitrale del 1977 tra Francia e Regno Unito rispetto alle Isole Anglo-Normanne, appartenenti al Regno Unito, ma situate in prossimità della costa francese, e, con l'aggiunta di uno stretto corridoio di accesso all'alto mare, in quella del 1991 tra Canada e Francia rispetto alle isole francesi di Saint-Pierre-et-Miquelon site in prossimità della costa della provincia canadese di Terranova; così hanno disposto anche Italia e Tunisia, con l'accordo del 1971 rispetto alle isole italiane di Pantelleria, Linosa, Lampedusa e Lampedusa, site dalla parte sbagliata della linea di equidistanza tra Sicilia e Tunisia. Criteri di natura geomorfologica ebbero un certo rilievo, nelle argomentazioni delle parti, in controversie relative alla delimitazione della piattaforma continentale, anche se meno nelle decisioni di giudici e arbitri, fintanto che la definizione della piattaforma continentale si basava sulla Convenzione di Ginevra e sul concetto del prolungamento naturale della massa continentale. Appena affermatosi il limite di 200 miglia stabilito dalla Convenzione del 1982, e anche prima della entrata in vigore di questa, i criteri geomorfologici hanno cessato di avere rilievo: ciò emerge chiaramente nella sentenza sulla delimitazione della piattaforma continentale tra Libia e Malta del 1986.

Mentre le sentenze citate del 1969 sul Mare del Nord e quella del 1982 tra Libia e Tunisia insistono in modo particolare sull'irrelevanza del criterio della equidistanza, irrilevanza riflessa negli artt. 74 e 83 della Convenzione del 1982, l'evoluzione successiva della giurisprudenza sembra ritornare alle posizioni recepite nella Convenzione di Ginevra sulla piattaforma continentale, in quanto ha trasformato in metodo di delimitazione il procedimento di fatto seguito in molti casi dai negoziatori di accordi di delimitazione. Già nel 1993, nella sentenza sulla delimitazione tra la Groenlandia e l'isola di Jan Mayen (*Danimarca v. Norvegia*), la Corte sottolineava essere «difficile rilevare qualsiasi differenza sostanziale» tra l'applicazione dell'art. 6 della Convenzione di Ginevra sulla piattaforma continentale e quella della norma consuetudinaria che richiede il ricorso a principi equi. Le più recenti decisioni completano l'evoluzione affermando che «i criteri, principi e regole di delimitazione [...] sono espressi nel cosiddetto metodo dei principi di equità/circostanze speciali. Tale metodo, che è molto simile al metodo dell'equidistanza/circostanze speciali applicabile nella delimitazione del mare territoriale, comporta di tracciare, in primo luogo, una linea di equidistanza e di considerare poi se esistono fattori che esigano l'aggiustamento o lo spostamento di tale linea al fine di ottenere un equo risultato». Così, riprendendo

precedenti affermazioni, la sentenza del 2002 sulla controversia tra Camerun e Nigeria.

Un'ulteriore evoluzione che accomuna la prassi degli Accordi e la giurisprudenza, è data dal fatto che, mentre fino alla metà degli anni Ottanta del 20° secolo, i problemi di delimitazione si presentavano, oltre che per il mare territoriale, per la sola piattaforma continentale, col formarsi di pretese relative alla colonna d'acqua, espresse nell'istituzione di zone di pesca e di zone economiche esclusive di 200 miglia, essi si presentano anche per tali zone. Da qui la problematica relativa alla pluralità o unità delle linee di delimitazione.

Gli accordi stipulati nei successivi due decenni tendono ad adottare una linea unica di delimitazione applicabile sia al fondo marino sia alla colonna d'acqua, sia alla piattaforma continentale sia alle zone di pesca ed economiche esclusive, e prevedono talora di applicarsi (soprattutto in assenza di zone di 200 miglia proclamate, o quando vi sia solo una zona di pesca) anche a zone marittime non ancora istituite. Si possono peraltro segnalare anche Accordi che stabiliscono linee di delimitazione differenziate per il fondo marino e per la colonna d'acqua (per es., quello del 18 dicembre 1979, in vigore dal 1985, tra Australia e Papua Nuova Guinea). Nei non pochi casi in cui esiste un accordo per la delimitazione della piattaforma continentale, gli Stati contraenti ne hanno esteso l'applicazione alla colonna d'acqua applicandolo pertanto anche alle zone di pesca o economiche esclusive istituite in un momento successivo. Tale risultato viene ottenuto per mezzo di appositi accordi. Alla luce di quanto affermato dalla Corte Internazionale di Giustizia nella sentenza del 1984 sulla delimitazione nella zona del Golfo del Maine (tra Canada e Stati Uniti), non sembra corretto sostenere che esista una norma consuetudinaria che prevede l'automatica «risalita in superficie» delle linee di delimitazione adottate per la piattaforma continentale.

Per quanto riguarda la giurisprudenza, nella maggioranza delle controversie, a partire da quella decisa nel 1984 e relativa al Golfo del Maine, le parti nel loro compromesso chiedono al giudice di determinare il tracciato di una linea unica relativa, per es., alla piattaforma continentale e alle zone di pesca dei due paesi o a «tutti i diritti e giurisdizioni che il diritto internazionale riconosce alle parti» negli spazi marittimi a esse appartenenti (caso sottoposto a un tribunale arbitrale della delimitazione nella zona di Saint-Pierre-et-Miquelon tra Canada e Francia deciso con sentenza del 1992). Nella citata sentenza relativa al Golfo del Maine, la Corte si pronuncia sui criteri utilizzabili per una delimitazione mediante una linea unica. Essa sostiene che si devono scartare quelli rilevanti solo per il fondo marino o per la colonna d'acqua (per es., presenza di depositi minerali, banchi di pesca), per preferire quelli di natura geografica che hanno carattere più neutrale.

Nella sentenza del 1993 sulla delimitazione tra Groenlandia e Jan Mayen, la Corte non aveva, invece, di fronte a sé la richiesta di determinare una linea unica, pur essendo chiamata a tracciare il confine sulla piattaforma continentale e tra le zone di pesca. La Corte prese in considerazione separatamente i fattori pertinenti a ciascuna delle suddette zone marittime per poi concludere che le linee di delimitazione dell'una e dell'altra zona coincidevano nel caso concreto, come del resto sostenuto dalle parti. La linea unica, almeno entro le 200 miglia, sarà in futuro sempre più spesso indicata come oggetto nelle controversie di delimitazione (come già avviene negli accordi) in considerazione del fatto che, come già ricordato, entro le 200 miglia l'istituto della zona economica ingloba tutte le pretese di tipo economico relative ai fondi marini e alla colonna d'acqua.

Notevole interesse riveste il ruolo riconosciuto da giudici e arbitri internazionali ai contratti di concessione petrolifera stipulati dagli Stati parte di una controversia di delimitazione. A tali concessioni è stato dato rilievo nella sentenza del 1982 tra Libia e Tunisia come conferma di un precedente *modus vivendi* tra le parti. Mentre in varie successive sentenze alle concessioni petrolifere non fu data importanza, nella sentenza del 2002, relativa alla controversia tra Camerun e Nigeria, la Corte Internazionale di Giustizia ha chiarito, sviluppando quanto già detto in precedenza, che, «benché l'esistenza di un accordo espresso o tacito tra le parti sulla collocazione delle loro rispettive concessioni petrolifere possa indicare un consenso sulle aree marittime a cui ciascuno ha titolo [...] i pozzi petroliferi non possono di per sé considerarsi circostanze rilevanti che giustifichino l'aggiustamento o lo spostamento della linea provvisoria [cioè di equidistanza] di delimitazione». È inoltre evidente che il peso delle concessioni petrolifere è maggiore quando si tratti di delimitare la piattaforma continentale di quanto esso sia quando il giudice o l'arbitro deve tracciare una linea unica di delimitazione. Ciò emerge chiaramente dalla sentenza arbitrale del 1999 tra Eritrea e Yemen. Il tribunale arbitrale, pur affermando, per un verso, che i contratti di concessione petrolifera stipulati dalle parti davano «una certa misura di appoggio» a una linea di equidistanza tracciata tra le coste principali senza tener conto delle isole, sottolineò, per altro verso, che, trattandosi di stabilire una linea unica e polivalente, «la presenza di isole richiede attenta considerazione».

10.2.4 Risorse minerarie in zone di giurisdizione nazionale: regime di esplorazione e sfruttamento

Sulla piattaforma continentale «lo Stato costiero esercita diritti sovrani ai fini della sua esplorazione e dello

sfruttamento delle sue risorse naturali» (art. 77, par. 1, della Convenzione del 1982, riprendendo quanto sancito dalla Convenzione di Ginevra sulla piattaforma continentale del 1958). Ne segue che la piattaforma non è assimilabile al territorio, perché i diritti di cui gode lo Stato costiero sono limitati funzionalmente all'esplorazione e allo sfruttamento delle risorse. Tali diritti sono, peraltro, esclusivi, in quanto solo lo Stato costiero ha il diritto di condurre quelle attività e di reprimere con sanzioni amministrative e penali le relative violazioni. Pertanto, gli altri Stati possono condurre le attività di esplorazione e sfruttamento solo ove autorizzati dallo Stato costiero e in conformità con la legislazione di questo, che deve a sua volta essere conforme alla Convenzione. Questo principio sta alla base della legislazione petrolifera adottata da molti Stati nella quale si prevedono procedure per l'apertura alla esplorazione di settori della piattaforma continentale e per l'autorizzazione a compagnie nazionali e straniere a svolgere attività di esplorazione e sfruttamento, oltre che sanzioni per le violazioni.

Il diritto sovrano dello Stato costiero è rafforzato dall'art. 81 della Convenzione del 1982 alla stregua del quale: «Lo Stato costiero ha il diritto esclusivo di autorizzare e regolare la perforazione sulla piattaforma continentale per ogni finalità». Una delle attività fondamentali utilizzate nella ricerca e nella esplorazione di idrocarburi viene in tal modo fatta ricadere sotto la potestà dello Stato costiero anche quando il suo proposito non sia quello di ricerca o di sfruttamento di risorse. Ciò dipende dal fatto che, quale che sia il suo fine nel caso specifico, la perforazione può fornire informazioni utili in materia di risorse. Questa disposizione è a sua volta completata dall'art. 246, in materia di ricerca scientifica nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale. Vi si statuisce che la ricerca scientifica in tali zone può farsi solo col consenso dello Stato costiero. Se tale consenso deve *normalmente* essere dato per le ricerche condotte a scopi pacifici per accrescere la conoscenza scientifica a beneficio dell'umanità intera (la cosiddetta ricerca scientifica *pura*), lo Stato costiero può però discrezionalmente rifiutarlo se, tra l'altro, il progetto per cui si chiede l'autorizzazione «comporta la perforazione della piattaforma continentale, l'uso di esplosivi o l'introduzione di materiale nocivo nell'ambiente marino» o abbia «rilievo diretto per l'esplorazione e lo sfruttamento di risorse naturali viventi o non viventi» (art. 246, par. 5). In tali casi il carattere *puro* della ricerca non rileva.

I diritti sovrani dello Stato costiero non sono peraltro illimitati. Essi «non pregiudicano lo statuto delle acque sovrastanti o dello spazio aereo al di sopra di tali acque» (art. 78, par. 1). Le acque sovrastanti appartengono, nella maggior parte dei casi, alla zona economica esclusiva. Ove tale zona non sia stata proclamata, o quando si abbia

a che fare con la porzione della piattaforma continentale situata al di là del limite delle 200 miglia, si tratterà di acque dell'alto mare. Soprattutto, «l'esercizio dei diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale non deve ledere la navigazione o gli altri diritti e libertà riconosciuti agli altri Stati dalla Convenzione, né disturbarne l'esercizio in modo ingiustificabile» (art. 78, par. 2). Tale disposizione non coincide interamente con quella simile dell'art. 56, par. 2, per cui, esercitando i suoi diritti nella zona economica esclusiva, lo Stato costiero «tiene debitamente conto dei diritti ed obblighi degli altri Stati e agisce conformemente alla Convenzione». La mancata menzione dell'obbligo di tenere debitamente in conto i diritti degli altri Stati e di agire conformemente alla Convenzione si spiegano considerando che il paragrafo citato riprende in sostanza l'art. 5, par. 1, della Convenzione di Ginevra sulla piattaforma continentale stipulata in un tempo in cui ogni estensione dei poteri dello Stato costiero al di là del mare territoriale era vista come eccezionale. La formulazione prevista per la piattaforma continentale sembrerebbe dare alle libertà dell'alto mare sulle acque sovrastanti uno status superiore ai diritti sovrani dello Stato costiero sulla piattaforma, mentre di questa superiorità non si può parlare per l'esercizio di tali libertà nella zona economica. L'obbligo di tenere le libertà dell'alto mare «in debito conto» nell'esercitare i diritti sovrani dell'art. 56, par. 2, ribadito dal reciproco obbligo di tenere in debito conto i diritti sovrani dello Stato costiero nell'esercitare le libertà dell'alto mare (art. 58, par. 3), esclude tale superiorità. Nonostante la differenza di formulazione, sembrerebbe tuttavia ragionevole affermare che l'esercizio delle libertà dell'alto mare non è meno limitato nelle acque sovrastanti la piattaforma continentale di quanto esso non sia nella zona economica esclusiva. Le più importanti conseguenze pratiche del principio dell'art. 78, par. 2, si hanno in tema di installazioni (v. oltre).

Secondo l'art. 208 della Convenzione del 1982, lo Stato costiero è tenuto ad adottare una normativa per la prevenzione, la riduzione e il controllo dell'inquinamento che possa derivare dalle attività condotte sul fondo marino sotto la sua giurisdizione, o da isole artificiali e installazioni su di esso collocate. Tale normativa non deve essere meno efficace di quella adottata a livello internazionale. Va rilevato, peraltro, che in questo campo sono poche le norme internazionali adottate e ancor meno quelle in vigore.

10.2.5 Isole artificiali, installazioni e strutture

I diritti sovrani dello Stato costiero sulla sua piattaforma continentale si estendono ai manufatti su questa costruiti e che hanno un'evidente utilità per l'esercizio

di tali diritti. La Convenzione del 1982 detta norme dettagliate per quanto riguarda isole artificiali, installazioni e strutture (art. 60, cui fa riferimento l'art. 80). Nessuno di questi manufatti ha statuto di isola, genera un mare territoriale o ha influenza sulla delimitazione di zone marittime (art. 60, par. 8).

Lo Stato costiero ha il diritto esclusivo di costruire e di autorizzare e regolare la costruzione di questi manufatti, con la differenza che mentre tale diritto è incondizionato per quanto attiene alle isole artificiali, per le installazioni e strutture occorre che esse siano destinate a fini di sfruttamento delle risorse o a fini economici o che possano interferire con l'esercizio dei diritti dello Stato costiero nella zona economica, o sulla piattaforma continentale. Taluni Stati hanno eliminato una simile restrizione con leggi interne o mediante apposite dichiarazioni interpretative. Altri Stati hanno reagito sostenendo che tali leggi e dichiarazioni sono incompatibili con la Convenzione del 1982.

La Convenzione del 1982 non dà una definizione dei tre tipi menzionati di manufatti e rivela anche una incertezza terminologica, perché, in una disposizione a proposito del *dumping* (art. 1, par. 5), parla di «piattaforme e altre strutture artificiali». Si può peraltro ritenere, in base al significato corrente dei termini, che mentre le isole artificiali si caratterizzano per una permanenza indefinita di collocazione e di durata, installazioni e strutture (la distinzione tra le une e le altre non è rilevante, essendo i due termini sempre usati insieme) connotano manufatti di minore permanenza e suscettibili di essere rimossi o smontati.

La Convenzione del 1982 non considera esplicitamente le piattaforme petrolifere mobili che, pur svolgendo le loro attività di perforazione una volta fissate al fondo marino, si spostano rimorchiate da navi o utilizzando mezzi di propulsione autonomi. Si può ritenere conforme ai principi della Convenzione quanto traspare da talune leggi nazionali (per es., un decreto italiano del 1979 e una legge canadese del 1996) per cui esse sottostanno al regime delle installazioni e strutture quando sono fissate al fondo marino, mentre si devono considerare navi quando cessano di esserlo. Altrettanto si può dire per le navi di perforazione (*drillships*), in cui l'aspetto di nave è prevalente ma che procedono all'attività di perforazione una volta fissate al fondo marino.

Su tali manufatti sulla piattaforma continentale lo Stato costiero esercita giurisdizione esclusiva, che si estende all'adozione e all'applicazione di norme e regolamenti in materia doganale, fiscale, di sicurezza e di immigrazione (Convenzione del 1982, art. 60, par. 2). Taluni Stati hanno disposto l'estensione in termini generali della loro legislazione ai manufatti siti sulla loro piattaforma continentale. Con ciò essi vanno al di là di quanto previsto nella disposizione citata, che indica esplicitamente le materie cui la giurisdizione esclusiva si

riferisce. Più che una siffatta estensione dell'ambito di applicazione di leggi e regolamenti, è la loro concreta messa in opera che sembra possa dar luogo a frizione internazionale, a livello di polizia o giudiziario.

La Convenzione disciplina con regole dettagliate la compatibilità di isole artificiali, installazioni e strutture con la libertà di navigazione. Lo Stato costiero deve dare notizia della costruzione di tali manufatti e mantenere mezzi permanenti per segnalarne la presenza (art. 60, par. 3). Ove necessario, esso potrà istituire zone di sicurezza attorno ai suddetti manufatti in cui può prendere misure per assicurare la sicurezza della navigazione e dei manufatti stessi. Tali zone, della cui estensione deve darsi appropriata informazione, devono essere «ragionevolmente relazionate alla natura e funzione» del manufatto, non devono in ogni caso avere un'ampiezza superiore ai 500 m, salvo autorizzazione dell'OMI (parr. 4 e 5), e devono essere rispettate da tutte le navi (par. 6). Tuttavia, «isole artificiali, installazioni e strutture non possono essere costruite e le zone di sicurezza attorno a esse non possono essere istituite quando ne possa derivare un'interferenza con l'uso di vie di circolazione riconosciute essenziali per la navigazione internazionale» (par. 7).

Quando installazioni e strutture vengono abbandonate o ne viene cessato l'uso sorgono problemi relativi alla loro rimozione per assicurare la compatibilità con la libertà di navigazione e altri diritti degli altri Stati (il carattere permanente delle isole artificiali le esclude da questa problematica). Mentre la Convenzione di Ginevra sulla piattaforma continentale prevedeva un obbligo incondizionato di rimozione, la Convenzione del 1982, alla luce dei costi e, in molti casi, delle difficoltà della rimozione di installazioni che possono avere dimensioni imponenti, detta una regola più flessibile. Le installazioni e strutture abbandonate o di cui sia cessato l'uso devono essere rimosse, ma solo tenuto conto delle norme internazionali generalmente accettate, stabilite in materia dall'OMI. Ciò deve essere fatto per assicurare la sicurezza della navigazione, ma tenendo anche conto della pesca, della protezione dell'ambiente marino e dei diritti e obblighi degli altri Stati; si prevede anche l'obbligo di dare adeguata pubblicità alla posizione degli elementi restanti sul fondo marino di una installazione o struttura non completamente rimossa (art. 60, par. 3). La rimozione solo parziale è diventata prassi corrente anche alla luce di una direttiva adottata nel 1989 dall'OMI. La direttiva mantiene fermo l'obbligo di rimozione totale per i casi in cui le installazioni abbandonate o in disuso si trovino vicino a stretti o a rotte di navigazione internazionali importanti; mentre prevede eccezioni che consentono l'abbandono o la rimozione parziale in base alla valutazione di una serie di fattori relativi alla navigazione, ai rischi per l'ambiente, ai costi e ai rischi della rimozione, alle possibilità di altre utilizzazioni. Ispirata

ad analoghi orientamenti, ma più precisa, è la decisione adottata nel 1998 dalle parti contraenti la Convenzione per la Protezione dell'Ambiente Marino dell'Atlantico Nordorientale (Convenzione OSPAR, 22 settembre 1992), in occasione della riunione ministeriale della Commissione OSPAR a Sintra, in Portogallo.

L'eliminazione delle installazioni una volta rimosse è considerata nell'ottica dell'inquinamento. Il Protocollo del 1996 alla Convenzione di Londra del 1972 sul dumping indica le «piattaforme e altre strutture artificiali in mare» tra gli oggetti la cui eliminazione in mare (dumping) è possibile in base ad autorizzazione.

10.2.6 Cavi e condotte

Come si è visto, tra le libertà dell'alto mare che valgono nella zona economica esclusiva vi è quella di posa di cavi e condotte, con la limitazione dell'obbligo di tenere in debito conto i diritti dello Stato costiero. Questo principio che, vista la natura dell'attività, si applica alla piattaforma continentale come fondo della zona economica, trova una elaborazione nell'art. 79, applicabile alla piattaforma continentale anche ove si estenda al di là delle 200 miglia. Tale articolo cerca di precisare i termini della coesistenza della suddetta libertà con i diritti sovrani dello Stato costiero in materia di esplorazione e sfruttamento delle risorse della piattaforma continentale.

Va peraltro premesso che, per effetto del rinvio ai principi applicabili all'alto mare contenuto nell'art. 56, si applicano anche a cavi e condotte sottomarini sulla piattaforma continentale gli artt. 112-115, relativi a cavi e condotte in alto mare. Tali articoli riprendono in buona parte, estendendole alle condotte, le disposizioni della Convenzione di Parigi del 14 marzo 1884 relativa alla protezione dei cavi sottomarini. In essi si afferma il principio che nella posa di cavi e condotte si dovrà tenere debito conto dei cavi e condotte già esistenti e l'obbligo di non pregiudicare le possibilità di riparazione di tali cavi e condotte (art. 112, par. 2, con rinvio all'art. 79, par. 5). Si prevede inoltre l'obbligo di qualificare come reato nel proprio diritto interno la rottura o il danneggiamento, dolosi o colposi, di tali cavi e condotte, e anche la condotta mirante a tale risultato, ove tali fatti siano commessi da cittadini o navi battenti la bandiera dello Stato parte (art. 113). Ove la rottura o il danneggiamento siano causati nella posa di altri cavi e condotte si avrà invece un obbligo di risarcimento (art. 114).

La Convenzione del 1982, per quanto riguarda cavi e condotte sulla piattaforma continentale, per un verso, riafferma la libertà di tutti gli Stati di posare cavi e condotte sulla piattaforma continentale e l'obbligo conseguente dello Stato costiero di non impedirne la posa e il mantenimento (art. 79, parr. 1 e 2). Tale obbligo è, per

altro verso, subordinato al diritto dello Stato costiero di prendere misure ragionevoli per l'esplorazione e lo sfruttamento della piattaforma continentale e per la riduzione e il controllo dell'inquinamento provocato dalle condotte (art. 79, par. 2). Un ulteriore limite alla libertà di posa di cavi e condotte discende dal fatto che lo Stato costiero, a cui si riconosce il diritto di stabilire le condizioni di entrata di cavi e condotte nel proprio mare territoriale, ha anche il diritto di autorizzare il tracciato dei cavi e delle condotte che gli Stati stranieri intendono posare sulla sua piattaforma continentale (art. 79, par. 3 e 4). Per procedere a tale posa di cavi o condotte diviene necessario, di conseguenza, far conoscere allo Stato costiero i dati che gli consentano di valutare sia il tracciato, sia le possibili interferenze con le proprie attività economiche e con l'ambiente. Diviene pertanto indispensabile un negoziato che sbocca nell'ottenimento dell'autorizzazione del tracciato. Ciò fa sì che la libertà di posa di cavi e condotte sulla piattaforma continentale abbia un valore residuale.

A ciò si aggiunga che nulla delle disposizioni menzionate pregiudica la giurisdizione dello Stato costiero «su cavi e condotte costruiti o usati in connessione con l'esplorazione della piattaforma continentale o lo sfruttamento delle sue risorse o l'utilizzazione di isole artificiali, installazioni e strutture sotto la sua giurisdizione» (art. 79, par. 4). Tali cavi e condotte vengono pertanto assimilati ai manufatti in connessione ai quali sono utilizzati, in particolare per quanto riguarda l'applicabilità delle norme fiscali e di sicurezza.

10.2.7 Il regime delle risorse minerarie dei fondi marini internazionali

La Convenzione del 1982 dedica, nella parte XI e negli allegati III e IV, ampi sviluppi al regime delle risorse minerarie (come si è visto al par. 2, soprattutto i noduli polimetallici, ma in prospettiva anche altre) che si trovano sui fondi marini al di là dei limiti della giurisdizione nazionale, e cioè nell'Area. La prospettiva dello sfruttamento di tali risorse quale patrimonio comune dell'umanità è stato il tema che ha dato l'avvio, nel 1968, ai negoziati che portarono, nel 1982, alla conclusione della Convenzione sul Diritto del Mare. L'insoddisfazione per la parte XI e i relativi allegati III e IV, manifestata dagli Stati Uniti e da altri Stati industrializzati impegnati attraverso loro imprese in investimenti in vista dell'esplorazione e dello sfruttamento dei noduli polimetallici, portò tali Stati al voto contrario o all'astensione al momento dell'adozione della Convenzione. Essi indicarono chiaramente che il mutamento del loro atteggiamento rispetto alla Convenzione sarebbe dipeso da modifiche rilevanti di quelle disposizioni. Gli aspetti

maggiormente criticati riguardavano il peso insufficiente riconosciuto agli Stati industrializzati nel Consiglio della costituenda Autorità Internazionale dei Fondi Marini, la posizione, ritenuta troppo rilevante, riconosciuta alla costituenda Impresa internazionale dei fondi marini (un'entità operativa di natura internazionale), norme finanziarie e relative al trasferimento della tecnologia considerate troppo onerose. Modesti progressi furono compiuti nella direzione voluta dagli Stati industrializzati durante i lavori (1983-1994) della Commissione preparatoria istituita in base all'atto finale della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare.

Tuttavia, all'approssimarsi dell'entrata in vigore della Convenzione, su iniziativa del Segretario Generale delle Nazioni Unite, venne elaborato, in apposite consultazioni, un accordo relativo all'applicazione della parte XI della Convenzione, adottato con risoluzione 28 luglio 1994, n. 48/263 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in cui si accoglie l'essenziale delle richieste degli Stati industrializzati. A tale risultato si giunse sia perché, secondo l'opinione degli esperti, lo sfruttamento industriale dei noduli polimetallici era ancora incerto e in ogni caso lontano, sia perché si attribuiva importanza preminente al facilitare il deposito di un numero di ratifiche e di adesioni alla Convenzione quanto più ampio possibile, in vista dell'esigenza di universalità di una Convenzione che abbraccia i due terzi del globo terraqueo. Ciò rese accettabile per i paesi industrializzati anche la costituzione, fortemente voluta dai paesi in via di sviluppo, della Autorità Internazionale dei Fondi Marini, pur in una prospettiva di carenza di attività industriale sui fondi marini.

L'accordo del 1994 introduce emendamenti e detta norme interpretative della parte XI della Convenzione del 1982. Esso ne costituisce parte integrante e le sue disposizioni, in caso di conflitto, prevalgono su quelle della Convenzione. A partire dalla sua adozione, la Convenzione può essere ratificata o ricevere adesione solo congiuntamente all'accordo. Gli Stati che a tale data erano già parte della Convenzione hanno in maggioranza ratificato l'accordo del 1994. In pratica, anche gli Stati che non lo hanno fatto si attengono alle sue disposizioni, almeno per quel che riguarda il funzionamento della Autorità Internazionale dei Fondi Marini. A seguito dell'accordo del 1994, la maggior parte degli Stati industrializzati (compresi tutti i membri della Comunità Europea e la Comunità stessa) sono divenuti parte della Convenzione. Sola eccezione di rilievo gli Stati Uniti, ove, nonostante l'atteggiamento favorevole delle amministrazioni Clinton e Bush, il Senato non ha ancora dato la sua approvazione.

Il diritto applicabile al regime relativo all'esplorazione e allo sfruttamento dei fondi marini internazionali consiste pertanto nella parte XI della Convenzione, compresi gli allegati III e IV, come emendata dall'accordo del

1994, oltre che dai regolamenti adottati dall'Autorità Internazionale dei Fondi Marini.

Il regime previsto dalle norme suddette cerca di conciliare il fatto che le risorse dell'Area sono patrimonio comune dell'umanità, e che deve pertanto prevedersi un beneficio per l'insieme degli Stati, con il fatto che le capacità tecnologiche e finanziarie per lo sfruttamento appartengono solo a pochi Stati sviluppati, e in molti casi a loro imprese pubbliche o private. Viene previsto un sistema parallelo, sotto la regolamentazione e la supervisione dell'Autorità Internazionale dei Fondi Marini (organizzazione che ha sede a Kingston, Giamaica, e di cui fanno parte tutti gli Stati membri della Convenzione), con il quale si cerca di sviluppare, in parallelo appunto, siti minerari attribuiti a operatori di Stati parte (o loro consorzi) e a una istituenda Impresa. Alla base del sistema si trova il cosiddetto *banking system*, con il quale i consorzi degli Stati parte, dopo avere provveduto ad attività di prospezione, sottopongono all'Autorità una proposta di contratto di esplorazione (poi trasformabile in contratto di sfruttamento) relativo a un'area sufficiente per due operazioni di estrazione, indicando anche le modalità per dividerla in due settori equivalenti. L'Autorità stipula il contratto per una delle porzioni di area indicate e destina l'altra alla parte internazionale del sistema parallelo, che si trova pertanto il lavoro di prospezione già fatto.

Il funzionamento effettivo della parte internazionale del sistema parallelo risulta indebolito e forse in dubbio alla luce dell'accordo del 1994. L'Impresa internazionale non verrà costituita come entità autonoma che in un avvenire lontano e potrà iniziare ad agire solo per mezzo di *joint ventures* con Stati in via di sviluppo o loro imprese. Sono poi caduti gli obblighi finanziari che avrebbero fornito all'Impresa i mezzi per avviare le sue attività operative.

I contratti per l'esplorazione dei fondi marini sono disciplinati, oltre che dalla Convenzione, dal regolamento per la prospezione e l'esplorazione dei noduli polimetallici nell'Area del 13 luglio 2000. Queste norme prevedono in dettaglio requisiti in materia di capacità tecnica e finanziaria, di sottoposizione di dati risultanti dalla prospezione, di protezione dell'ambiente marino. Le domande vengono esaminate dalla Commissione tecnico-giuridica del Consiglio dell'Autorità, organo tecnico di 15 membri eletto dal Consiglio, che decide a maggioranza. Il contratto passa poi, per l'approvazione definitiva, al Consiglio. Peraltro, l'approvazione del Consiglio è quasi automatica, in quanto si prevede che il contratto si consideri approvato salva disapprovazione da decidere a maggioranza qualificata. Ciò dovrebbe mettere un contratto approvato dall'organo tecnico al riparo da un possibile blocco da parte di un organo politico. Di fatto, sette contratti sono stati stipulati nel 2001 con imprese di India, Cina, Russia, vari

Stati dell'Europa orientale, Cuba, Repubblica di Corea, Francia e Giappone.

Preoccupazioni per la formazione di possibili posizioni monopolistiche e per la situazione degli Stati le cui risorse minerarie a terra potrebbero subire la concorrenza dei minerali estratti dai fondi marini, particolarmente sentite durante i negoziati e oggetto di dettagliate disposizioni della Convenzione del 1982, sono ancora menzionate nel testo oggi vigente. Le dettagliate disposizioni sono peraltro in buona parte abrogate e, vista la situazione di inattività industriale sui fondi marini, senza rilievo pratico. Preoccupazioni per la protezione dell'ambiente, poco considerate prima del 1982, sono invece emerse nei negoziati per il citato regolamento del 13 luglio 2000. Esso dedica a tale tema varie disposizioni, prevedendo tra l'altro che sia l'Autorità sia gli Stati che patrocinano un'attività oggetto di contratto seguano l'approccio precauzionale, quale previsto nel principio 15 della Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo del 1992.

Al centro del regime di esplorazione e sfruttamento previsto dalla Convenzione si trova l'Autorità Internazionale dei Fondi Marini. Essa ha un potere regolamentare e un potere di approvazione dei contratti per lo sfruttamento delle risorse dell'Area, oltre che di verifica del corretto adempimento dei medesimi. Gli obblighi degli Stati verso l'Autorità e i suddetti poteri danno contenuto concreto al principio per cui «tutti i diritti e tutte le risorse dell'Area appartengono all'umanità per conto della quale agisce l'Autorità» e quello per cui «nessuno Stato o persona fisica o giuridica può pretendere, acquisire o esercitare dei diritti rispetto ai minerali estratti dall'Area se non secondo quanto previsto dalla presente Parte [della Convenzione]. I diritti rivendicati, acquisiti o esercitati altrimenti non saranno riconosciuti» (art. 137).

Organi principali dell'Autorità sono: l'Assemblea, il Consiglio e il Segretariato, oltre all'Impresa, di cui si è detto, e a una Commissione finanziaria, non prevista dalla Convenzione, ma istituita su pressione degli Stati industrializzati. L'Assemblea è organo plenario e supremo. Essa adotta e rende definitive le decisioni proposte dal Consiglio. Il Consiglio è un organo relativamente ristretto di 36 membri che si trova al centro di tutta l'attività dell'Autorità. Esso è organo di proposta rispetto all'Assemblea, è organo decisionale finale rispetto alle proposte di contratti avanzate dalla Commissione giuridica e tecnica, suo organo sussidiario, e gode anche di poteri suoi propri.

Decisivi sono pertanto la composizione e il metodo di deliberazione del Consiglio. Dopo l'accordo del 1994, mentre la metà dei 36 seggi è attribuita in modo da assicurare che nell'insieme del Consiglio viga il principio dell'equa distribuzione geografica e tra paesi sviluppati e non, i rimanenti 18 sono attribuiti a quattro gruppi

di interesse che vengono a formare altrettante camere. Tali camere rappresentano: *a*) i più importanti consumatori dei metalli estraibili dai minerali dell'Area; *b*) gli otto Stati che hanno fatto i più importanti investimenti nelle attività di esplorazione e sfruttamento dell'Area; *c*) i principali produttori terrestri dei suddetti metalli (in parti uguali paesi sviluppati e in via di sviluppo); *d*) gli Stati in via di sviluppo aventi interessi speciali. Le prime tre camere sono composte da quattro membri, la quarta da sei. Il Consiglio prende le sue decisioni a maggioranza dei due terzi. Gli interessi particolari sono peraltro tutelati, rispetto a eventuali decisioni avverse, dalla regola, introdotta con l'accordo del 1994, per cui una decisione è validamente adottata solo in mancanza di obiezione della maggioranza all'interno anche di una sola delle camere. Inoltre, talune decisioni, rientranti in limitate categorie, devono essere prese col metodo del consenso. Si tratta di quelle relative a misure di protezione degli Stati in via di sviluppo dagli effetti negativi per le loro economie o per le loro esportazioni dei minerali estratti dall'Area e di quelle relative all'adozione provvisoria di regole, regolamenti e procedure in tema di prospezione, esplorazione e sfruttamento, in pendenza della loro approvazione da parte dell'Assemblea.

10.2.8 Risorse non minerarie nella zona economica e in alto mare

La Convenzione del 1982 riconosce allo Stato costiero diritti sovrani per lo sfruttamento e la gestione delle risorse biologiche nella zona economica esclusiva. Secondo le disposizioni sulla pesca in questa zona, lo Stato costiero deve perseguire uno sfruttamento ottimale di tali risorse. A tal fine, in base alle informazioni scientifiche disponibili, esso determina il volume ammissibile delle catture e la propria capacità di sfruttamento entro tale volume. Solo ove vi sia una porzione di catture ammissibili non sfruttate dallo Stato costiero, questi è tenuto ad ammettere alla pesca nella propria zona economica altri Stati, e in primo luogo quelli della regione senza accesso al mare. A ciò deve provvedere per mezzo di accordi e, pertanto, il suo è un semplice obbligo di negoziare. Corollari dei diritti dello Stato costiero sono la potestà di emanare leggi e regolamenti relativi alla pesca nella zona economica, che devono essere osservati anche dalle navi straniere, e la potestà di esercitare un'attività di polizia su tali navi, ivi compreso l'arresto in mare e la sottoposizione a procedure giudiziarie. Tale ultima potestà è peraltro attenuata dall'obbligo del pronto rilascio, dietro ragionevole cauzione, delle navi e dei loro equipaggi arrestati e dall'esclusione dalle penalità della reclusione e di altri castighi corporali che possono essere comminate dallo Stato costiero (art. 73).

Nell'alto mare vige la libertà di pesca, completata, peraltro, dall'obbligo di prendere misure, basate su dati scientifici, applicabili alle navi e ai cittadini nazionali, per assicurare la conservazione delle risorse e la cooperazione con altri Stati. Tale cooperazione deve preferibilmente aver luogo nel quadro di appositi accordi e organizzazioni già esistenti o da istituire.

Nel periodo successivo all'adozione della Convenzione del 1982, particolare interesse ha suscitato la pesca in alto mare dei cosiddetti *straddling stocks* (specie che vivono a cavallo tra l'alto mare e la zona economica) e delle specie altamente migratrici, come i tonni. Oggetto di disposizioni scarse e di controversa interpretazione della Convenzione del 1982 (artt. 63 e 64, in relazione all'art. 116, b), queste specie si sono trovate al centro dell'attenzione delle flotte d'altura, escluse dalle zone economiche esclusive, e di rivendicazioni da parte degli Stati costieri in difficoltà, a causa della pesca eccessiva da esse spesso praticata nelle loro zone economiche. Su impulso della Conferenza di Rio su Ambiente e Sviluppo del 1992, il 4 dicembre 1995 è stato concluso un accordo nell'ambito delle Nazioni Unite, relativo all'applicazione delle disposizioni della Convenzione del 1982 concernenti gli *straddling stocks* e le specie altamente migratrici, entrato in vigore l'11 dicembre 2001. Tale accordo coniuga le tematiche di diritto del mare con quelle ambientali. Esso prevede, per es., il principio precauzionale e, pur tenendo conto delle esigenze degli Stati costieri, adotta meccanismi di collaborazione internazionale, evitando di sancire una preferenza per l'indiscriminata libertà o l'estensione della giurisdizione degli Stati costieri. Accordi regionali di applicazione dell'accordo del 1995 sono stati conclusi a Honolulu nel 2000, per il Pacifico occidentale e centrale, e a Windhoek (Namibia) nel 2001, per l'Atlantico sudorientale.

10.2.9 La soluzione delle controversie

La Convenzione del 1982, a differenza della maggior parte delle convenzioni di codificazione del diritto internazionale, prevede un meccanismo per la soluzione delle controversie la cui caratteristica è di essere obbligatorio, nel senso che le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione possono essere sottoposte, a richiesta di una parte, al giudizio di un giudice o di un arbitro la cui decisione è vincolante (art. 286).

Per quanto riguarda l'organo chiamato a esercitare tale giurisdizione obbligatoria, la Convenzione prevede un meccanismo complesso che coinvolge vari organi giudicanti: il nuovo Tribunale Internazionale del Diritto del Mare, la Corte Internazionale di Giustizia e i tribunali arbitrali di competenza generale o speciale per alcune materie. Sarà infatti competente l'organo a cui entrambe

le parti alla controversia abbiano dato la preferenza in apposite dichiarazioni peraltro facoltative. Tuttavia, in caso di dichiarazioni divergenti, si presume una preferenza per l'arbitrato, rafforzata dal fatto che uguale presunzione si ha nel caso in cui uno Stato non abbia ritenuto di esprimere, con dichiarazione, la sua preferenza (art. 287). In concreto, solo una trentina di Stati ha fatto l'apposita dichiarazione, di modo che il giudice che esercita la giurisdizione obbligatoria prevista dalla Convenzione finisce, nella maggior parte dei casi, con l'essere un tribunale arbitrale a competenza generale, disciplinato dall'allegato VII alla Convenzione. Va aggiunto che il meccanismo di giurisdizione obbligatoria previsto dalla Convenzione del 1982 si applica solo ove tra le parti non sia in vigore un altro meccanismo obbligatorio applicabile alla controversia (art. 282).

Non tutte le possibili controversie relative all'interpretazione e all'applicazione della Convenzione sono sottoposte al principio della giurisdizione obbligatoria. Alcune materie sono oggetto di limitazioni, previste all'art. 297, che si applicano automaticamente, salvo diversa decisione delle parti nel caso concreto; altre sono oggetto di eccezioni, previste all'art. 298, che si applicano solo quando uno Stato parte abbia, con apposita dichiarazione, indicato la volontà di avvalersene.

I principi testé sommariamente richiamati si applicano alle tematiche considerate, sia per quanto attiene ai limiti e alla delimitazione delle zone marittime, sia per quanto riguarda le attività relative allo sfruttamento delle risorse.

Per quanto riguarda i limiti esterni delle varie zone, a parte quanto si è detto per quelli della piattaforma continentale oltre le 200 miglia, la loro determinazione a opera dello Stato costiero può dar luogo, ove se ne sostenga l'incompatibilità con la Convenzione, a contestazioni, ma difficilmente a vere e proprie controversie. Queste peraltro possono sorgere ove lo Stato costiero voglia esercitare nei confronti di un altro Stato poteri al di là dei limiti spaziali o di materia previsti dalla Convenzione. È quanto è avvenuto nel caso Saiga n. 2 deciso nel 1999 dal Tribunale Internazionale del Diritto del Mare, in cui è stato ritenuto illecito l'esercizio di attività di polizia entro una zona di sorveglianza doganale avente l'ampiezza di 250 km istituita dalla Guinea.

Per quanto riguarda la delimitazione di zone marittime tra Stati le cui coste sono adiacenti o si fronteggiano, le controversie a esse relative ricadono nell'ambito della giurisdizione obbligatoria prevista dalla Convenzione. Gli Stati parte hanno però la facoltà di sottrarre tali controversie alla giurisdizione obbligatoria con un'apposita dichiarazione prevista dall'art. 298. Solo venti Stati circa si sono però avvalsi di questa facoltà. Anche qualora l'eccezione sia applicabile, per le controversie sorte dopo l'entrata in vigore della Convenzione e in cui non vi siano aspetti relativi alla sovranità sul territorio è

tuttavia previsto l'intervento, a domanda di parte, di una commissione di conciliazione.

Le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni concernenti lo sfruttamento di risorse minerarie sulla piattaforma continentale sono sottratte alla giurisdizione obbligatoria nei limiti in cui riguardino l'esercizio dei diritti sovrani o della giurisdizione dello Stato costiero, per es., ove riguardino il contenuto di una legislazione sulle attività petrolifere esercitabili sulla piattaforma continentale. Esse rientrano invece nella giurisdizione obbligatoria quando la controversia concerne conflitti tra l'esercizio dei diritti dello Stato costiero e le libertà di navigazione, sorvolo, posa di cavi e altre, riconosciute dalla Convenzione a tutti gli Stati nella zona economica, o quando riguardi violazioni, che si sostiene abbia commesso lo Stato costiero, di norme specifiche, internazionalmente adottate, per la protezione e preservazione dell'ambiente marino (art. 297, par. 1, a, b, c).

Le controversie relative alle attività di esplorazione e sfruttamento dell'Area internazionale dei fondi marini sono sottoposte alla giurisdizione obbligatoria ed esclusiva della Camera per le controversie sui fondi marini, costituita in seno al Tribunale Internazionale del Diritto del Mare e composta da 11 dei suoi membri. Tale Camera ha giurisdizione non solo per le controversie tra Stati, o tra questi e l'Autorità, relative all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni rilevanti della Convenzione, ma anche per controversie relative all'interpretazione o all'applicazione di contratti, o a questioni precontrattuali o di responsabilità civile, di cui possono essere parte anche persone fisiche e giuridiche. Vi è anche la possibilità di sottoporre le questioni di interpretazione di un contratto ad arbitrato commerciale internazionale, sospendendo il giudizio della Camera per le controversie dei fondi marini, sola competente per l'interpretazione della Convenzione. La Camera si atterrà peraltro, nell'interpretazione del contratto, a quanto deciso dall'arbitro. Il meccanismo è ispirato a quello delle pronunce pregiudiziali della Corte di giustizia comunitaria.

Per quanto riguarda le controversie in tema di sfruttamento delle risorse viventi della zona economica, valgono principi simili a quelli illustrati per le risorse minerarie. La disposizione in materia (art. 297, par. 3) prevede peraltro che, in certi casi esclusi dalla giurisdizione obbligatoria, controversie sorgenti da grossolani abusi dello Stato costiero possano essere sottoposte, a domanda di parte, a una commissione di conciliazione.

Le controversie relative allo sfruttamento delle risorse viventi in alto mare rientrano nella giurisdizione obbligatoria, per cui non sono previste limitazioni o eccezioni. Va sottolineato che l'accordo sugli straddling stocks e le convenzioni regionali di Honolulu e di Windhoek rendono applicabili alle controversie relative all'applicazione o all'interpretazione delle proprie disposizioni

le regole in tema di controversie previste dalla Convenzione del 1982, anche ove gli Stati parte alla controversia non siano parte di tale Convenzione.

Bibliografia generale

- ANTUNES N.S.M. (2003) *Towards the conceptualization of maritime delimitation. Legal and technical aspects of a political process*, Leiden, Nijhoff.
- ATTARD D. (1987) *The exclusive economic zone in international law*, Oxford, Clarendon Press.
- BLAKE G. (edited by) (1987) *Maritime boundaries and ocean resources*, London, Croom Helm.
- BROWN E.D. (1992-2001) *Sea-bed energy and minerals. The international legal regime*, Dordrecht-den Haag, Nijhoff, 3v.; v.I: *The continental shelf*; v.II: *Sea-bed mining*.
- BROWN E.D. (1994) *The international law of the sea*, Aldershot, Dartmouth, 2v.
- BURKE W.T. (1994) *The new international law of fisheries*, Oxford, Clarendon Press.
- CANNONE A. (1991) *Il tribunale internazionale del diritto del mare*, Bari, Cacucci.
- CHANDRASEKHARA RAO P., KHAN R. (edited by) (2001) *The international tribunal for the law of the sea, law and practice*, den Haag, Kluwer.
- CHARNEY *et al.* (1993-2005) *International maritime boundaries*, Dordrecht, Nijhoff, 5v.
- CHURCHILL R.R., LOWE V.A. (1999) *The law of the sea*, Manchester, Manchester University Press.
- CONFORTI B. (a cura di) (1983) *La zona economica esclusiva*, Milano, Giuffrè.
- CONFORTI B., FRANCALANCI G. (a cura di) (1979-1987) *Atlante dei confini sottomarini*, Milano, Giuffrè, 2v.
- COOK P., CARLETON C.M. (edited by) (2000) *Continental shelf limits. The scientific and legal interface*, Oxford, Oxford University Press.
- DE YTURRIAGA J.A. (1997) *The international regime of fisheries. From UNCLOS 1982 to the presential sea*, den Haag, Nijhoff.
- DUPUY R.-J., VIGNES D. (edited by) (1991) *A handbook of the new law of the sea*, Dordrecht, Nijhoff.
- EARNEY F. (1990) *Marine mineral resources*, London, Routledge.
- EIRIKSSON G. (2000) *The international tribunal for the law of the sea*, den Haag, Kluwer.
- FRANCALANCI G., SCOVAZZI T. (edited by) (1994) *Lines in the sea*, Dordrecht, Nijhoff.
- GLOWKA L. (2000) *Beyond the deepest of ironies. Genetic resources, marine scientific research and international seabed area*, in: Beurier J.P. *et al.* (editors) *New technologies and the law of the marine environment*, den Haag, Kluwer, 75.
- HAMZAH B.A. (2003) *International rules on decommissioning of offshore installations: some observations*, «Marine Policy», 27, 339-348.
- INSTITUT DU DROIT ÉCONOMIQUE DE LA MER (2004) *Le plateau continental étendu aux termes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982: optimisation de la demande*, Paris, Pedone.
- KASOULIDES C. (1989) *Removal of offshore platforms and the development of international standards*, «Marine Policy», 13, 249-265.
- KLEIN N. (2005) *Dispute settlement in the UN convention on the law of the sea*, Cambridge, Cambridge University Press.
- KOLB R. *et al.* (2003) *Case law on equitable maritime delimitation. Digest and commentaries*, den Haag, Nijhoff.
- KWIATKOWSKA B. (1989) *The 200 mile exclusive economic zone in the new law of the sea*, Dordrecht, Nijhoff.
- LAGONI R. (1979) *Oil and gas deposits across national frontiers*, «American Journal of International Law», 73, 215-243.
- «Law of the Sea Bulletin» (1983-).
- LEANZA U., SICO L. (edited by) (1988) *Mediterranean continental shelf: delimitations and regime. International and legal sources*, Dobbs Ferry (NY), Oceana, 4v.
- LE HARDY M. (2002) *Que reste-t-il de la liberté de pêche en haute mer? De l'exploitation individuelle à la gestione collective: essai sur le régime juridique de l'exploitation des ressources biologiques de la haute mer*, Paris, Pedone.
- LEIPZIGER D.M., MUDGE J.L. (1976) *Seabed mineral resources and the economic interests of developing countries*, Cambridge (MA), Ballinger.
- LÉVY J.P. (2002) *Le destin de l'Autorité internationale des fonds marins*, Paris, Pedone.
- LÉVY J.P., SCHRAM G.G. (1996) *United Nations conference on straddling fish stocks and highly migratory fish stocks. Selected documents*, den Haag, Nijhoff.
- LUCCHINI L., VOELCKEL L.M. (1990-1996) *Droit de la mer*, Paris, Pedone, 3v.
- MAHMOUDI S. (1987) *The law of deep sea-bed mining. A study of the progressive development of international law concerning the management of the polymetallic nodules of the deep sea-bed*, Stockholm, Almqvist & Wicksell.
- NILOS (The Netherlands Institute for the Law of the Sea) (1985-) *International organizations and the law of the sea, documentary yearbook*.
- NORDQUIST M. (editor in chief) (1985-2003) *United Nations convention on the law of the sea 1982. A commentary*, den Haag, Nijhoff, 6v.
- O'CONNELL D.P. (1982-1984) *The international law of the sea*, Oxford, Oxford University Press.
- ORREGO VICUÑA F. (1989) *The exclusive economic zone. Regime and legal nature under international law*, Cambridge, Cambridge University Press.
- POST A.M. (1983) *Deepsea mining and the law of the sea*, den Haag, Nijhoff.
- ROELANDT M. (1990) *La condition juridique des pipelines dans le droit de la mer*, Paris, Presses universitaires de France.
- SALAMANCA AGUADO E. (2003) *La zona Internacional de los fondos marinos. Patrimonio común de la humanidad*, Madrid, Editorial Dickinson.
- SCOVAZZI T. (2002) *Elementi di diritto internazionale del mare*, Milano, Giuffrè.
- SCOVAZZI T. (2004) *Mining, protection of the environment, scientific research and bioprospecting: some considerations on the role of the international sea-bed authority*, «The International Journal of Marine and Coastal Law», 19, 383-409.
- SMITH R.W. (1986) *Exclusive economic zones claims. An analysis of primary documents*, Dordrecht, Nijhoff.

- SOHN L.-B., GUSTAFSON K. (1984) *The law of the sea in a nutshell*, St. Paul (MN), West Publishing.
- THE INTERNATIONAL SEABED AUTHORITY (2002) *Secretary-General's informal consultations on outstanding issues relating to the deep seabed mining provisions of the United Nations convention on the law of the sea. Collected documents*, Kingston, The International Seabed Authority.
- TREVES T. (a cura di) (1982) *Lo sfruttamento dei fondi marini internazionali*, Milano, Giuffrè.
- TREVES T. (1990) *Codification du droit international et pratique des États dans le droit de la mer*, in: *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, den Haag, 223, 9-302.
- TREVES T. (1995) *Entry into force of the United Nations Law of the Sea Convention: the road towards universality*, in: Al-Nauimi N., Meese R. (edited by) *Legal issues arising under the United Nations decade of international law*, den Haag, Kluwer, 443.
- TREVES T. (1998) *Le fonds des mers au-delà de la juridiction nationale (l'Autorité internationale des fonds marins)*, in: Dupuy R.-J. (sous la direction de) *Manuel sur les organisations internationales*, Dordrecht, Nijhoff, 776.
- TREVES T. (1999) *Le controversie internazionali. Nuove tendenze, nuovi tribunali*, Milano, Giuffrè.
- TREVES T. (2001) *The role of dispute settlement mechanisms in the protection of the marine environment in cases concerning economic activities in the sea and seabed*, in: The International Bureau of the Permanent Court of Arbitration (edited by) *International investments and protection of the environment. The role of dispute resolution mechanisms*, den Haag, Kluwer, 97.
- UNITED NATIONS (1986) *The law of the sea: national legislation on the exclusive economic zone and the exclusive fishery zone*, New York, United Nations.
- UNITED NATIONS (1987) *The law of the sea: maritime boundary agreements (1970-1984)*, New York, United Nations.
- UNITED NATIONS (1989) *The law of the sea: national legislation on the continental shelf*, New York, United Nations.
- UNITED NATIONS (1991) *The law of the sea: maritime boundary agreements (1942-1969)*, New York, United Nations.
- UNITED NATIONS (1992) *The law of the sea: maritime boundary agreements (1985-1991)*, New York, United Nations.
- UNITED NATIONS (1993) *The law of the sea: national legislation on the exclusive economic zone*, New York, United Nations.
- UNITED NATIONS (1993) *The law of the sea: definition of the continental shelf. An examination of the relevant provisions of the UN convention on the law of the sea*, New York, United Nations.
- UNITED NATIONS (1994) *The law of the sea: practice of States at the time of entry into force of the United Nations convention on the law of the sea*, New York, United Nations.
- UNITED NATIONS (1998) *The law of the sea: concept of the common heritage of mankind. Legislative history of articles 133-150 and 311 (6) of the United Nations convention on the law of the sea*, New York, United Nations.
- UNITED NATIONS-Food and Agriculture Organization (1998) *International fisheries. Instruments with index*, New York, United Nations.
- UNITED NATIONS (2000) *Handbook on the delimitation of maritime boundaries*, New York, United Nations.
- VIGNES D. et al. (2000) *Le droit international de la pêche maritime*, Bruxelles, Bruylant.
- WEIL P. (1989) *The law of maritime delimitations. Reflections*, Cambridge, Grotius.
- WOODLIFFE J. (1999) *Decommissioning of offshore oil and gas installations in European waters: the end of a decade of indecision?*, «The International Journal of Marine and Coastal Law», 14, 101-123.

TULLIO TREVES

International Tribunal for the Law of the Sea
Amburgo, Germania
Università degli Studi di Milano
Milano, Italia

